

Penale Sent. Sez. 1 Num. 41408 Anno 2019

Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Relatore: BIANCHI MICHELE

Data Udiienza: 04/07/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FORIGLIO FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 23/01/1985

avverso la sentenza del 17/07/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; .

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO
VIOLA

che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata in data 17.7.2018 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza pronunciata in data 18.12.2017 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto Foriglio Francesco responsabile dei reati ascritti e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 10.000 di multa.

L'imputazione riguarda fatti commessi in Roccella Jonica il 2.7.2017: tentato furto di autovettura (capo A), resistenza nei confronti del pubblico ufficiale intervenuto in occasione del fatto che precede (capo B), il porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo (capo C).

La ricostruzione dei fatti è stata operata sulla base delle testimonianze di Di Natale Simone, quanto al capo A, e del m.llo Nanni Francesco, quanto alle residue imputazioni.

Il primo aveva riferito di essersi recato all'interno di un supermercato e quindi in un negozio di frutta e verdura, lasciando la propria autovettura parcheggiata nel piazzale antistante, e di aver notato, attraverso la vetrina del negozio, che uno sconosciuto era entrato all'interno della sua auto: egli era quindi uscito dall'esercizio commerciale urlando e così aveva costretto alla fuga il malintenzionato.

Il m.llo Nanni, trovandosi *in loco*, aveva notato la fuga dell'uomo, che era riuscito a salire a bordo di un furgone, e si era messo all'inseguimento del mezzo, allertando anche la centrale operativa; dopo una serie di manovre, anche per sfuggire alla pattuglia che era sopraggiunta, finalmente il furgone si bloccava; il m.llo faceva scendere dal mezzo il passeggero, poi identificato nell'imputato, il quale estraeva una pistola; il militare prontamente impugnava l'arma in dotazione, inducendo così il Foriglio ad abbassare la propria e a darsi alla fuga a piedi, dileguandosi.

Veniva identificato, e tratto in arresto, il conducente del furgone.

Tramite la targa del veicolo si risaliva alla proprietaria, che risultava essere, in base alle informazioni in possesso dei carabinieri del luogo di residenza, fidanzata dell'imputato.

Acquisite fotografie dei componenti della famiglia Foriglio, il m.llo Nanni riconosceva l'imputato.

Emesso decreto di fermo da parte del pubblico ministero, in data 25.7.2017 l'imputato si costituiva e all'udienza di convalida ammetteva il proprio coinvolgimento nella vicenda, precisando di essere salito a bordo di un'auto, e di esserne subito uscito avendo deciso di rinunciare al reato, e di essere poi stato

W3

inseguito dai carabinieri, davanti ai quali aveva estratto una pistola a salve, che però non aveva puntato.

Su indicazione dell'indagato in data 1.9.2017 veniva rinvenuta una pistola a salve.

La Corte di appello, in particolare, ha escluso la sussistenza, quanto al capo A, della desistenza volontaria, in quanto l'uscita dall'auto, da parte dell'imputato, era stata determinata dall'intervento del proprietario che si era diretto, urlando, verso l'auto.

L'elemento oggettivo del capo B era stato integrato dalla fuga col furgone, che aveva messo in pericolo la incolumità degli inseguitori e degli utenti della strada in un centro cittadino, e dalla minaccia con la pistola puntata contro il m.llo Nanni.

Era stato provato il porto di una arma comune da sparo sulla base della descrizione che ne aveva fatto il teste Nanni, che aveva escluso che fosse una pistola a salve e, in particolare, quella successivamente rinvenuta su indicazione dell'imputato.

Quanto al trattamento sanzionatorio, al Foriglio sono state negate le attenuanti generiche, per la gravità dei fatti e per l'assenza di un reale atteggiamento collaborativo, è stata applicata la recidiva, e riconosciuta la continuazione tra i reati ascritti, più grave il capo C.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Foriglio Francesco, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., in relazione al requisito della spontaneità della condotta di desistenza, richiesto dai giudici del merito, ma in realtà estraneo dalla disposizione normativa.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'elemento oggettivo del reato era stato ritenuto sussistente pur in presenza di una condotta di fuga.

Con il terzo motivo si denuncia difetto di motivazione in ordine alla individuazione dell'arma avvenuta mediante riconoscimento fotografico compiuto senza l'osservanza della disciplina processuale.

Il quarto motivo denuncia difetto di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva.

Con il quinto motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

WS

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, per diverse ragioni, va dichiarato inammissibile.

1. Con il primo motivo viene censurato, con riferimento alla condanna per il capo A, il diniego della esimente della desistenza volontaria, sotto i profili del difetto di motivazione e della violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

Con riguardo alla motivazione, la sentenza impugnata ha esaminato il relativo motivo di gravame, condividendo il giudizio formulato dal primo giudice circa la non volontarietà dell'allontanamento dell'imputato dall'auto.

Il motivo, dunque, si risolve nella ri-proposizione dell'assunto secondo il quale la condotta dell'imputato era stata comunque frutto di autodeterminazione, con conseguente integrazione della esimente della desistenza volontaria.

Ora, in ordine alla interpretazione del requisito della "volontarietà" della condotta di desistenza dall'azione criminosa, richiesto dalla norma di cui all'art. 56, comma 3, cod. pen., la giurisprudenza ha chiarito che non è richiesto che sia frutto di resipiscenza, bensì, conformemente al significato del termine utilizzato dal legislatore, che sia espressione di una scelta individuale del soggetto, che non è ravvisabile qualora il reo, nel corso dell'azione delittuosa, incontri difficoltà oggettive ovvero soggettive che lo inducano a rinunciare alla consumazione del reato e quindi rendono necessitata l'opzione di desistenza.

Le sentenze di merito hanno dato atto che l'abbandono dell'auto da parte dell'imputato era avvenuta solo quando il proprietario era intervenuto e, urlando, si era diretto verso la propria autovettura, così rendendo palese al Foriglio che l'azione furtiva non poteva più essere utilmente portata a consumazione e che dunque era necessaria la fuga immediata.

L'esclusione della invocata esimente è dunque fondata sulla corretta applicazione dell'art. 56 cod. pen.

2. Con il secondo motivo viene denunciata, in relazione alla condanna per il capo B, la violazione dell'art. 337 cod. pen. in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo - non integrando la fuga così detta passiva la necessaria "violenza o minaccia" - e difetto di motivazione della ascrivibilità della condotta all'imputato, mero passeggero nel furgone condotto dal correo Giardino.

Il motivo è articolato genericamente e, comunque, è manifestamente infondato.

Le argomentazioni svolte, infatti, non si confrontano con il dato fattuale, valorizzato dai giudici del merito, della condotta di minaccia, con arma comune da sparo, realizzata dal Foriglio nei confronti del m.llo Nanni, condotta commessa direttamente dall'imputato e integrante l'elemento oggettivo richiesto dalla fattispecie ascritta.

Inoltre, con riguardo alla condotta di fuga, è stato precisato che integra l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 337 cod. pen. la condotta di chi, per sfuggire all'intervento delle forze dell'ordine, si dia ad una fuga che metta in pericolo l'incolumità degli utenti della strada e costringa le forze di polizia ad un inseguimento pericoloso (Sez. 6, 8/04/2003, Laraspata, Rv. 226251; Sez. 4, 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535).

La sentenza di appello ha precisato che i fuggitivi avevano posto in essere manovre pericolose, sia per sfuggire all'inseguimento del m.llo Nanni sia per evitare il posto di blocco attuato dalla pattuglia che era sopraggiunta, in un centro cittadino e in orario di tarda mattinata, e così avevano creato pericoli per la circolazione stradale e per le forze dell'ordine.

Correttamente, quindi, è stata ravvisato l'elemento oggettivo della fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale anche nella condotta di fuga concretamente attuata dall'imputato e dal correo.

Quanto alla ascrivibilità all'imputato di tale condotta, già il primo giudice aveva evidenziato come la successiva condotta di minaccia a mano armata fosse significativa di una piena adesione del Foriglio alla precedente condotta realizzata dal correo alla guida del furgone.

Sul punto, la difesa non aveva proposto motivo di appello.

3. Con riferimento alla condanna per il capo C, il terzo motivo denuncia la inutilizzabilità del riconoscimento fotografico, in quanto compiuto senza l'osservanza delle modalità di cui all'art. 213 cod. proc. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

Si deve precisare che si tratta, in realtà, di non-riconoscimento, in quanto il teste m.llo Nanni, avuta visione dell'arma sequestrata su indicazione dell'imputato, ha dichiarato di non riconoscerla come l'arma che l'imputato gli aveva puntato contro, ed ha aggiunto che quell'arma era priva di tappo.

Così puntualizzata la rilevanza probatoria dell'atto istruttorio di cui la difesa assume la inutilizzabilità, si deve osservare che il giudizio è stato celebrato con rito abbreviato, e dunque con la legittima utilizzazione degli atti istruttori assunti nel corso delle indagini preliminari che non siano affetti da inutilizzabilità

ferb

così detta patologica, non ravvisabile nel caso di specie in ragione del principio della libertà delle prove, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen.

Inoltre, si deve rilevare che si tratta di prova non decisiva, in quanto l'accertamento circa la caratteristica di arma comune da sparo della pistola puntata contro il m.llo Nanni è stato fondato, in positivo, sulla testimonianza dello stesso, ritenuta attendibile in ragione delle condizioni di visibilità, della precisione del ricordo e della competenza specifica del soggetto, che aveva affermato che la pistola aveva le caratteristiche identificative di una arma comune da sparo, e non di una pistola così detta giocattolo.

A fronte di tale compendio probatorio il non riconoscimento della pistola giocattolo fatta rinvenire dall'imputato costituisce un dato che conferma la prova testimoniale, senza peraltro costituire un dato probatorio decisivo nello specifico accertamento.

4. I motivi quarto e quinto riguardano il trattamento sanzionatorio, in relazione, rispettivamente, alla applicazione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche.

Quanto alla applicazione della recidiva, sul punto la difesa non aveva proposto motivo di appello e dunque la censura, ora proposta con ricorso per cassazione, non è consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, che l'atto di appello aveva censurato perché "... *nessuna valutazione è stata operata*", il quinto motivo è articolato genericamente, in quanto non svolge alcun specifico rilievo alla motivazione della sentenza di appello che ha espressamente condiviso, e quindi richiamato, le valutazioni del primo giudice.

Il motivo, dunque, si risolve nella proposizione di una censura diretta alla decisione e non alla adeguatezza della relativa motivazione, con la quale la difesa, né con l'atto di appello né con il ricorso, si è mai confrontata criticamente.

5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2019.